



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 aprile 2009 (22.04)
(OR. fr)

8398/09
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2007/0216 (COD)

CODEC 500
VISA 122
COMIX 285

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 14217/07 VISA 336 CODEC 1151 COMIX 928

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri **[prima lettura] (AL)**
- Dichiarazioni

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alla necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti "originatori" sicuri

Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di documenti originatori ("breeder documents") inaffidabili.

Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole.

Il Parlamento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazioni e procedure negli Stati membri per quanto riguarda i documenti originatori che dovrebbero essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione.

Il Consiglio provvede pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter confrontare le procedure e i documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Quest'analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi od orientamenti comuni sulle migliori prassi in questo campo.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui
all'articolo 5bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.
